

**DISCIPLINARE TIPO DI
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI CAVA**
(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

COMUNE DI.....

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra il comune e il sig.
inerenti l'autorizzazione n. di data

Art. 2

Oggetto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha per oggetto la coltivazione della cava di¹ denominata "
.....",
ubicata in località

Art. 3

Titolare dell'autorizzazione

1. Titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è la ditta
.....
con sede in.....
partita I.V.A.....

2. Il titolare dell'autorizzazione ha assolto agli obblighi in materia antimafia.

3. L'autorizzazione può essere volturata dal comune su domanda sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione e del soggetto subentrante, senza il parere del comitato tecnico interdisciplinare cave.

¹Indicare la tipologia dei materiali

Art. 4

Area oggetto dell'autorizzazione

1. L'area oggetto dell'autorizzazione si identifica con le seguenti particelle fondiarie in C.C.
come indicato nel progetto di cui all'articolo 8 ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da n. cippi in materiale idoneo contraddistinti dai numeri (o lettere).....
e da (indicare l'eventuale delimitazione naturale quale strada, parete rocciosa, ecc.).....
La posizione dei cippi, georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale, corrisponde alle seguenti coordinate.....

2. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del titolare dell'autorizzazione e su indicazione del comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

Art. 5

Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è stabilita in anni a decorrere dal..... e pertanto fino al.....
(in caso di progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale la durata non può superare quella stabilita per la compatibilità ambientale dalla Giunta provinciale)

2. La scadenza dell'autorizzazione comporta la cessazione immediata dell'attività.

3. L'autorizzazione può essere prorogata nei casi e con le modalità previste dalla legge provinciale sulle cave.

Art. 6
Garanzie finanziarie

1. A garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata dell'autorizzazione, è stata depositata a favore del comune, la cauzione stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro....., in forma di fidejussione resa da.....
2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica dell'autorizzazione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.
4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione dell'autorizzazione, previa constatazione dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 di questo articolo.
5.
(altre eventuali disposizioni previste dal comune)

Art. 7
Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. L'importo è dovuto nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, (DPP 26 settembre 2013, n. 24 -126/Leg).

3. L'importo da versare annualmente, è pari ad Euro/m³
.....di materiale estratto, fatte salve le eventuali modifiche stabilite
successivamente con il sopra citato regolamento.

4. Il contributo, è versato con le seguenti modalità :.....
.....
.....
.....
.....

Art. 8

Disposizioni per la corretta esecuzione del progetto

1. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto allegato al presente disciplinare nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

-
-
-
-

Art. 9

Programma annuale di esbosco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il concessionario presenta al comune il programma di esbosco necessario per la prosecuzione della coltivazione programmata per l'anno successivo, tenuto conto del progetto autorizzato, delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m..²

² "La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscano motivo di pericolo siano asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini."

2. Il comune, avvalendosi della collaborazione della struttura provinciale competente in materia mineraria e previo assegno da parte dell'autorità forestale, dispone il taglio delle piante preferibilmente prima della ripresa primaverile dei lavori.

3. L'area sottratta al bosco deve essere compensata direttamente in località.....
..... sulle pp.ff.....

C.C..... con le seguenti modalità:

.....
.....
.....
(ovvero in forma di compensazione secondaria con versamento della somma di Euro.....
in rate annuali anticipate/posticipate indicizzate secondo i parametri I.S.T.A.T. nel fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48 sul conto delle Migliorie Boschive dell'Ente.....)

Art. 10

Impiego di esplosivi

1. Il brillamento delle mine non deve coincidere con l'orario di lavoro e deve rispettare le seguenti prescrizioni (indicare gli eventuali ulteriori periodi ed orari di divieto):
.....

2. Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad attenersi agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di uso di esplosivo, deve predisporre un piano di tiro quando in prossimità del luogo di brillamento esistono opere o strutture che possono essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possono essere compromesse.

3. Il piano di tiro deve specificare:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica di ciascun foro;
- i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
- la quantità massima totale di esplosivo innescata contemporaneamente;
- le misure di sicurezza che saranno adottate nel caso particolare, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore.

4. Al piano di tiro deve essere allegata una mappa in scala non inferiore a 1:2000 riportante le opere, strutture o situazioni naturali che potrebbero essere compromesse, oltre all'ubicazione delle volate progettate.
5. Le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.
6. Per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

Art. 11

Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo in cava e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti e sottoprodotti.

Art. 12

Disposizioni relative alla lavorazione del materiale estratto

1. E' fatto divieto di vendita di materiale tout – venant che non abbia subito la fase di cernita³.
2. (eventuale previsione, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge provinciale sulle cave, che la ditta autorizzata effettui direttamente le prime lavorazioni).

Art. 13

Verifica dei mezzi meccanici

1. Il titolare dell'autorizzazione deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.
2. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

³ Solo per le cave di porfido

Art. 14

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale

1. Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale proroga prevista dall'articolo 5, comma 3, il titolare dell'autorizzazione deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 8.

Art. 15

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. La decadenza è dichiarata nei casi previsti dall'articolo 28 della legge sulle cave, che detta la relativa disciplina.
2. L'autorizzazione può essere revocata dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, nei casi previsti dalla legge in materia di cave.
3. La dichiarazione di decadenza e di revoca dell'autorizzazione viene pronunciata secondo i procedimenti e i termini previsti dalla legge provinciale sulle cave.

Art. 16

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione prima del termine di scadenza presentando al comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.
2. La rinuncia deve essere accettata dal comune con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge provinciale sulle cave.

Art. 17

Modifica del disciplinare

1. Il comune può modificare o integrare il progetto di coltivazione e/o il disciplinare, come previsto dall'articolo 16 della legge provinciale sulle cave, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo

igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

2. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere al comune la modifica del disciplinare anche per casi diversi da quelli previsti dal comma 1 di questo articolo; il comune può accogliere la domanda previa acquisizione del parere vincolante del comitato tecnico interdisciplinare cave.

Art. 18

Dati statistici

1. Il titolare dell'autorizzazione deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Art. 19

Richiamo alle norme di legge

1. Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

Art. 20

Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Questo disciplinare unitamente al progetto indicato all'articolo 8, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

(Luogo e data).....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO